



**CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO PER L'INIZIATIVA/PROGETTO "GENERAZIONI DI FELICITA'. IL VOLONTARIATO INTERGENERAZIONALE PER UN MONDO PIÙ INCLUSIVO, SOSTENIBILE E FELICE" DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 – ANNUALITÀ 2023**

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - C.F. 80237250586 - con sede in Roma, via Flavia 6, (di seguito denominato Ministero), rappresentato dal dott. Alessandro Lombardi, in qualità di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

**E**

l'Associazione "A.G.E.S.C.I. - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani" – c.f. 80183350588 - con sede legale in Roma (RM), piazza Pasquale Paoli n. 18, rappresentata dal sig. Francesco Scoppola, nato a Roma il 25 dicembre 1981, nella sua qualità di legale rappresentante della rete associativa proponente di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117/2017 in nome e per conto della quale agisce;

**PREMESSO CHE**

- con D.M. n. 101 del 20 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149 e pubblicato sul sito istituzionale in data



1 agosto 2023, sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore per l'anno 2023;

- con avviso n. 2/2023, adottato con D.D. n. 190 del 21 settembre 2023 e pubblicato sul sito istituzionale in data 25 settembre 2023, sono state disciplinate le procedure finalizzate alla richiesta di finanziamento per la realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, di cui all'articolo 72, comma 1, del Codice del Terzo settore, da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nonché da reti associative iscritte nell'apposita sezione del RUNTS;

- con D.D. n. 324 del 27 novembre 2023 registrato dalla Corte dei Conti al n. 3057 il 19 dicembre 2023 e pubblicato sul sito istituzionale in data 19 dicembre 2023 sono stati ammessi a finanziamento n. 69 iniziative e progetti presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, reti associative e fondazioni del Terzo settore iscritte nel RUNTS, a valere sulla disponibilità del Fondo su menzionato per l'anno finanziario 2023, per l'importo complessivo di € 35.000.714,48 (euro trentacinquemilionesettecentoquattordici/48);

- l'iniziativa/progetto presentato dalla rete denominato "Generazioni di felicità: il volontariato intergenerazionale per un mondo più inclusivo, sostenibile e felice" e dai suoi associati/affiliati



indicati nel mod. F – foglio B2.Reti\_Associati\_Affiliati è stato ammesso al finanziamento pubblico per l'importo di € 599.974,20 (euro cinquecentonovantanovemilanovecentosettantaquattro/20) ai sensi del citato decreto n. 324 del 27 novembre 2023;

- occorre disciplinare in forma pattizia, ai sensi del § 12 dell'avviso n. 2/2023, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero e la rete, le modalità di realizzazione dell'iniziativa/progetto e di pubblicità del finanziamento ricevuto;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina la realizzazione dell'iniziativa/progetto denominato *“Generazioni di felicità. Il volontariato intergenerazionale per un mondo più inclusivo, sostenibile e felice”*, che la rete con i suoi associati/affiliati individuati nel mod. F – foglio B2.Reti\_Associati\_Affiliati, si impegna a realizzare nei modi, nei termini e nel rispetto di quanto indicato nell'avviso n. 2/2023 e nella proposta progettuale/iniziativa presentata.

2. Per la realizzazione dell'iniziativa/progetto di cui al comma 1, è riconosciuto un finanziamento pubblico pari ad € 599.974,20 (euro cinquecentonovantanovemilanovecentosettantaquattro/20), escluso dal campo di applicazione IVA, corrispondente al 56,02% del costo complessivo previsto.



## **Articolo 2**

### **Durata dell'iniziativa/progetto e avvio attività**

1. La rete ed i suoi associati/affiliati partecipanti si impegnano a realizzare l'iniziativa/progetto di cui all'articolo 1 entro il termine di 14 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.
2. L'avvio delle attività progettuali/iniziativa dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento in via telematica, da parte della rete, della convenzione sottoscritta dalle parti.
3. Il termine di 15 giorni riportato al comma 2 per l'avvio delle attività può essere eventualmente differito, in casi particolari, solo se espressamente autorizzato dal Ministero previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante della rete.
4. In caso di mancato avvio delle attività entro il termine di cui al comma 2, o di quello differito di cui al comma 3, e in assenza di idonee giustificazioni, il Ministero procederà unilateralmente alla revoca del finanziamento.

## **Articolo 3**

### **Monitoraggio e controllo delle attività**

1. La rete è tenuta a trasmettere:
  - una relazione e rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'iniziativa/progetto entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre;
  - una relazione e rendicontazione finale, previa comunicazione di fine attività, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, sulla realizzazione complessiva delle attività previste nell'iniziativa/progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi



programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa.

2. E' in facoltà del beneficiario accompagnare il rendiconto finale di cui al comma precedente da una specifica relazione resa dal proprio organo di controllo, se esso esercita altresì la revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, o dal soggetto incaricato dall'ente della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, o da altro revisore legale dei conti o da altra società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del D.lgs. n. 39/2010, attestante la sussistenza di tutti i documenti giustificativi relativi agli importi rendicontati, la loro pertinenza al piano finanziario presentato, l'esattezza e l'ammissibilità delle spese in conformità alla circolare n. 2/2009.

3. Le relazioni e le rendicontazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere redatte in conformità alla modulistica fornita dal Ministero e pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione.

4. Il Ministero procederà, sulla base della documentazione pervenuta, ad effettuare il monitoraggio in ordine alla corretta realizzazione delle attività progettuali/iniziative previste, riservandosi la possibilità di disporre controlli, anche *in itinere*, avvalendosi, altresì, del personale degli Ispettorati territoriali del lavoro. A tal fine, la rete ed i suoi associati/affiliati sono tenuti ad



assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di monitoraggio e verifica.

#### **Articolo 4**

##### **Finanziamento concesso e modalità di erogazione**

1. Per la realizzazione dell'iniziativa/progetto è previsto un costo complessivo di € 1.071.000,00 (euro unmilionesettantunomila/00), di cui € 599.974,20 (euro cinquecentonovantanovemilanevecentosettantaquattro/20) a titolo di finanziamento pubblico, escluso dal campo di applicazione IVA, corrispondente alla percentuale della parte pubblica, pari al 56,02%.
2. Resta a carico della rete e dei suoi associati/affiliati la restante quota del costo complessivo dell'iniziativa/progetto, pari ad € 471.025,80 (euro quattrocentosettantunomilaventicinque/80), corrispondente al 43,98%. Tale quota di cofinanziamento andrà anch'essa rendicontata da parte della rete e dei suoi associati/affiliati, mediante appositi giustificativi di spesa. La percentuale relativa alla quota di finanziamento a carico della rete e dei suoi associati/affiliati dovrà risultare invariata anche nel consuntivo finale delle spese effettivamente sostenute.
3. Nel caso in cui il costo finale sostenuto per la realizzazione delle attività superi quello preventivato nel piano economico di cui alla proposta progettuale/iniziativa approvata, la rete non potrà richiedere il rimborso di costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti.

4. Il finanziamento pubblico di cui al comma 1 verrà erogato secondo le modalità del rimborso a costi reali. In tal senso, saranno oggetto di rimborso unicamente le spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate e rendicontate e coerenti con la proposta progettuale/iniziativa presentata secondo quanto indicato nel relativo piano economico.

5. Il Ministero provvederà ad erogare il finanziamento pubblico di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

- una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento pubblico concesso, sarà erogata, dopo la comunicazione di avvio delle attività progettuali/dell'iniziativa di cui all'articolo 2, comma 2, della presente convenzione, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della rete, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e dalla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo articolo 5;
- una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento pubblico concesso, sarà erogata, ove dovuta, a seguito della presentazione del rendiconto finale e della relazione sulle attività svolte di cui all'articolo 3.

Il saldo sarà erogato secondo una delle seguenti modalità:

- a) nel caso di rendiconto finale sprovvisto della relazione di coerenza e conformità di cui all'articolo 3, comma 2, l'erogazione del saldo è subordinata all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile della spesa effettuata da parte dell'Amministrazione;

b) nel caso di rendiconto finale munito della suddetta relazione di coerenza e di conformità, la verifica amministrativo-contabile sarà effettuata a campione. In tale ipotesi, ove la rete rientri nel campione da verificare, l'erogazione del saldo resta subordinata all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile. Ove la rete non rientri nel campione da verificare, l'eventuale saldo sarà erogato a seguito della presentazione del rendiconto finale e della relazione sulle attività svolte di cui all'articolo 3, comma 1, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della rete.

Ove l'intervenuta perenzione delle somme impegnate non dovesse permettere l'emissione del titolo di spesa nel rispetto del termine indicato al precedente periodo, il Ministero procederà al pagamento relativo al saldo, senza oneri di mora, entro 90 giorni dalla riassegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

6. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c dedicato all'iniziativa/progetto di cui sopra, intestato all'Associazione mandataria con codice IBAN IT60F0569603227000002092X79.

7. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di adottare, in autotutela, eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero, totale o parziale, del





finanziamento concesso e/o erogato, anche nel corso della realizzazione dell'iniziativa/progetto.

8. L'erogazione del finanziamento è, altresì, subordinata all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) ed alla verifica telematica ex articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, presso l'Agenzia delle Entrate, circa l'insussistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Le eventuali verifiche di cui sopra sono estese a tutti gli associati/affiliati.

9. Ove all'esito dell'eventuale verifica amministrativo-contabile o dalle risultanze della relazione di coerenza e conformità del rendiconto finale di cui all'articolo 3, comma 2 risulti un costo finale ammissibile inferiore a quanto erogato a titolo di anticipo, la rete dovrà restituire la differenza tra quanto percepito a titolo di anticipo e quanto effettivamente riconosciuto a conclusione delle attività progettuali/iniziativa.

10. La rete, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

11. Il Ministero si riserva la facoltà di recuperare, attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 5, il



finanziamento già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni previste dall'avviso n. 2/2023 e nella presente convenzione.

## **Articolo 5**

### **Fideiussione**

1. Al fine di garantire l'erogazione dell'anticipo di cui all'articolo 4, comma 5, la rete è tenuta a fornire, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante presentazione di polizza fideiussoria, rilasciata da soggetti in possesso delle caratteristiche indicate al § 17 dell'avviso n. 2/2023, contenente le prescrizioni indicate nel medesimo paragrafo e redatta conformemente al modello pubblicato sul portale istituzionale del Ministero, per un importo massimo di € 479.979,36 (euro quattrocentosettantanovemilanovecentosettantanove/36), pari all'anticipo del finanziamento ministeriale concesso per la realizzazione dell'iniziativa/progetto di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La fideiussione sarà svincolata previo esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulle attività realizzate. Nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 9, la fideiussione sarà svincolata ad avvenuta restituzione della somma dovuta al Ministero.
3. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, la rete è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti indicati al § 17 dell'avviso n. 2/2023, dandone immediata comunicazione al Ministero.



## **Articolo 6**

### **Eleggibilità delle spese**

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio delle attività progettuali e si conclude alla scadenza del termine finale delle attività medesime. Unica eccezione sono i costi di progettazione, che non potranno superare il 5% del costo complessivo dell'iniziativa/progetto, che possono essere imputati all'iniziativa/progetto anche se sostenuti antecedentemente all'avvio delle attività progettuali o iniziativa e la loro eleggibilità potrà decorrere a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso n. 2/2023.

2. L'ammissibilità delle spese è determinata sulla base della circolare n. 2/2009 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 117 del 22/05/2009. Per essere considerate ammissibili le spese devono inoltre:

- a. essere previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale/iniziativa richiamata in premessa;
- b. essere coerenti con le finalità di cui al precedente articolo 2, comma 1;
- c. essere necessarie alla realizzazione dell'iniziativa/progetto;
- d. essere sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
- e. essere state effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità dell'ente finanziato ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

3. Relativamente alla fideiussione, in conformità con quanto



previsto dal § 17 dell'avviso 2/2023, in ordine al suo periodo di validità ed efficacia, sono ammissibili le spese relative al pagamento dei premi, anche se ricomprendono un periodo successivo a quello della conclusione delle attività progettuali o dell'iniziativa (in ogni caso non successivo al 30 giugno 2026), purché esse siano state effettivamente sostenute prima della presentazione del rendiconto finale. Eventuali rinnovi dovuti al protrarsi delle verifiche amministrativo-contabili, se liquidati oltre la data di presentazione del rendiconto finale, non saranno ritenuti ammissibili.

## **Articolo 7**

### **Modifiche progettuali/dell'iniziativa e variazioni finanziarie**

1. Su richiesta motivata della rete potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale/nell'iniziativa presentata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità dell'iniziativa/progetto approvato, nonché eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) superiori al 20% anche di una sola macrovoce, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale/iniziativa presentata dalla rete. Le variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui agli articoli precedenti, precisandone le motivazioni. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto all'iniziativa/progetto presentato, le modifiche



relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia di ammissione al finanziamento né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui al § 8 dell'avviso n. 2/2023.

## **Articolo 8**

### **Affidamento di attività a soggetti esterni delegati**

1. La realizzazione delle attività progettuali/dell'iniziativa dovrà essere svolta direttamente dalla rete e dagli associati/affiliati di cui la stessa si avvale, salvo che per quelle parti di attività, già individuate nella proposta progettuale/iniziativa, che richiedono un apporto specialistico per il quale la rete e dei suoi associati/affiliati non dispone di adeguate professionalità interne.
2. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, la delega a soggetti terzi sarà consentita, in fase di esecuzione delle attività progettuali/dell'iniziativa, su richiesta motivata della rete, previa autorizzazione da parte del Ministero, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella circolare n. 2/2009, richiamata all'art. 6, comma 2.
3. In ogni caso, l'individuazione del soggetto delegato dovrà avvenire, anche ai fini dell'eleggibilità delle relative spese da questi sostenute, conformemente a quanto previsto dalla sopra menzionata circolare.
4. Ove la rete e/o i suoi associati/affiliati versino nella condizione di organismo di diritto pubblico, saranno tenuti all'osservanza del



Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di affidamento di beni, servizi e forniture.

## **Articolo 9**

### **Irregolarità e sanzioni**

1. Il Ministero in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, potrà disporre l'interruzione dell'iniziativa/progetto e la revoca del finanziamento qualora rete e/o uno o più dei suoi associati/affiliati:

- a. perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'avviso n. 2/2023 e per l'esecuzione delle attività progettuali/iniziativa;
- b. non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
- c. interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Ministero, l'esecuzione dell'iniziativa/progetto finanziato;
- d. compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
- e. compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f. eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dall'iniziativa/progetto;
- g. receda senza giustificato motivo dalla presente convenzione;
- h. non rispetti le regole di pubblicità di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 4 della presente convenzione;



- i. apporti, rispetto all'iniziativa/progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi di quanto disposto nell'avviso;
- j. in via generale, incorra in situazioni in cui si manifesti l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa/progetto, un uso delle risorse pubbliche non conforme alle finalità dell'avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nello stesso, ovvero nella convenzione.

## **Articolo 10**

### **Obblighi generali**

1. Nella realizzazione dell'iniziativa/progetto di cui alla presente convenzione la rete ed i suoi associati/affiliati in qualità di datori di lavoro, sono direttamente responsabili dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi o dai contratti di lavoro in relazione al personale impegnato nelle attività, compresi quelli in materia di previdenza, assistenza, tutela delle condizioni di lavoro ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
2. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.
3. La rete ed i suoi associati/affiliati garantiscono che i volontari coinvolti nelle attività progettuali/dell'iniziativa siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la



responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente il Ministero da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.

4. La rete ed i suoi associati/affiliati hanno l'obbligo di conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'iniziativa/progetto, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 2220 c.c.

### **Articolo 11**

#### **Obblighi di pubblicità**

1. La rete si impegna a fornire al Ministero le informazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, dei quali prende espressamente atto e alla cui pubblicazione acconsente con la sottoscrizione della presente convenzione.

2. Sul sito della rete, dovrà essere pubblicato, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario dell'iniziativa/progetto, comprensivo del piano economico. Il Ministero pubblicherà sul proprio portale istituzionale il link al sito indicato.

Tutti gli associati/affiliati partecipanti all'iniziativa/progetto sono altresì tenuti a pubblicare sul proprio sito internet o su analoghi portali digitali le informazioni relative al contributo statale ricevuto, ai sensi dell'articolo 1, commi 125 e ss., della legge 4 agosto 2017, n. 124.

3. La rete ed i suoi associati/affiliati hanno l'obbligo di citare esplicitamente nel materiale predisposto per la promozione e la realizzazione delle attività progettuali/iniziativa (materiale pubblicitario, gadgets, pubblicazioni sul sito web, ecc.) che lo stesso





è stato realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2023 a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 72 del Decreto legislativo n. 117/2017.

4. L'utilizzo e/o la pubblicazione del logo ministeriale dovranno essere preventivamente autorizzati dal Ministero, previa istanza della rete a firma del rappresentante legale, corredata dalle bozze dei materiali sui quali si intende apporre tale logo.

5. L'utilizzo per altre iniziative dei materiali e dei prodotti realizzati con il finanziamento di cui alla presente convenzione potrà avvenire solo previa espressa autorizzazione da parte del Ministero.

## **Articolo 12**

### **Obbligo di riservatezza e trattamento dati**

1. La rete ed i suoi associati/affiliati si impegnano al rispetto delle disposizioni vigenti in relazione al trattamento dei dati personali di cui sia venuta a conoscenza nel corso della realizzazione delle attività progettuali/iniziativa o che siano resi noti in ragione della presente convenzione, e dà garanzia che il personale impiegato nell'iniziativa/progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

2. I dati personali raccolti dal Ministero con riferimento alla rete ed ai suoi associati/affiliati e alle attività di cui al presente accordo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità dell'intero procedimento ed in conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 18 del



Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione secondo quanto previsto da disposizioni di legge e in particolare ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### **Articolo 13**

#### **Controversie e domicilio legale**

1. Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Roma. Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi alla presente convenzione saranno notificati al Ministero esclusivamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.

La presente convenzione, redatta in unico originale, si compone di 13 articoli e di un allegato contenente:

1. Modello-E\_Piano Finanziario.
2. Modello-F\_Elementi inerenti ai criteri di valutazione limitatamente ai fogli:
  - a. B2.Reti\_Associati\_Affiliati.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Alessandro Lombardi

Per la rete

Francesco Scoppola